

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEZIONE III



03066.16

17 FEB. 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3408/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 3066

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 18/11/2015
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3408-2010 proposto da:

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO GATTI e MENGHINI MARIO, giusta delega in atti;

2015

- ricorrenti -

4394

contro


I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo

~~ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEZIONE III~~

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 290/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/03/2009 r.g.n. 1092/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; udito l'Avvocato SGROI ANTONINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 6.3.09 la Corte d'appello di Torino, in totale riforma della sentenza di accoglimento emessa in prime cure dal Tribunale subalpino, rigettava le domande proposte da _____ in proprio e quale legale rappresentante della _____ S.r.l., intese ad ottenere l'accertamento negativo dei crediti vantati dall'INPS a titolo di contributi sulle indennità di trasferta pagate ai dipendenti dell'impresa qualificati, dai giudici d'appello, come veri e propri "trasfertisti".

Per la cassazione della sentenza ricorre Calogero Lauria, in proprio e quale legale rappresentante della Lauria Impianti S.r.l., affidandosi a tre motivi.

L'INPS - in proprio e quale mandatario *ex lege* della S.C.C.I. S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS - resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 48 d.P.R. n. 917/86, come modificato dal d.lgs. n. 314/97 (oggi art. 51 TUIR), per avere l'impugnata sentenza ritenuto che la franchigia ivi prevista (£. 90.000, pari ad euro 46,48) sia applicabile soltanto alle trasferte occasionali e non anche alle indennità e alle maggiorazioni spettanti ai lavoratori (cd. "trasfertisti") che per contratto sono tenuti ad eseguire la propria prestazione in luoghi sempre diversi; si obietta in ricorso che l'elemento distintivo delle due ipotesi delineate, rispettivamente, nel co. 5° e nel co. 6° del cit. art. 51 consiste, invece, nelle modalità di corresponsione dell'indennità di trasferta, nel senso che il co. 6° si applica solo in caso di erogazione continua dell'indennità, a prescindere dall'essere i lavoratori qualificabili o meno come "trasfertisti"; nel caso di specie - conclude il ricorso - è applicabile il più favorevole regime previsto dal co. 5°, che prevede l'esonero totale dalla contribuzione sino alla cifra sopra ricordata.

Analoga doglianza viene fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di falsa applicazione dell'art. 51 co. 6° TUIR e di vizio di motivazione, perché - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - tale norma presuppone come condizione necessaria per la propria applicazione che il dipendente sia



obbligato per contratto ad espletare la propria attività lavorativa in luoghi sempre diversi, a tal fine non bastando la mera frequenza della trasferta ove questa non si riveli - appunto - come contrattualmente dovuta, mentre nel caso in esame si tratta di mera prestazione di fatto resa prevalentemente in luoghi diversi dalla sede dell'impresa, senza che l'INPS abbia allegato e provato un preciso obbligo contrattuale in tal senso.

Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115, 420, 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto accertati i fatti di causa in base alle mere dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori dell'INPS, attribuendo ad esse una dignità di prova (valevole sino a querela di falso) che - invece - non hanno.

2- I primi due motivi di censura - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.

Recita l'art. 51 co. 6° TUIR: *"Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità ... concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare ..."*.

Ciò significa che il tenore testuale della norma milita nel senso di far ritenere decisive, ai fini dell'individuazione del regime contributivo applicabile, le concrete caratteristiche della prestazione (*resa in luoghi sempre variabili e diversi*) e non le modalità di corresponsione degli emolumenti, atteso che il carattere di continuità della loro erogazione non è di per sé decisivo (*"anche se corrisposte con carattere di continuità ..."*).

Diversamente - come correttamente notato dalla gravata pronuncia - il regime contributivo applicabile (quello del 5° o quello del 6° co. dell'art. 51 TUIR) dipenderebbe dalle modalità di corresponsione della retribuzione lasciate alla discrezionalità delle parti, che diventerebbero arbitre del regime contributivo applicabile.



Ora, la sentenza impugnata ha chiarito - con accertamento di fatto immune da vizi logici o giuridici (v. meglio *infra*) - che i lavoratori di cui si tratta svolgono la propria attività unicamente (e non "prevalentemente", come si sostiene in ricorso) in cantieri esterni sempre variabili e diversi e mai presso la sede della società o presso suo altro stabilimento.

Sono, dunque, "trasfertisti" propriamente detti.

Di conseguenza, deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 17982/15; Cass. n. 27303/14; Cass. n. 5289/14; Cass. n. 4837/13) secondo cui gli emolumenti erogati ai lavoratori cd. trasferisti, ossia a coloro i quali espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale, come nel caso che ne occupa, concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale, nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare (come previsto dal co. 6° del cit. art. 51 TUIR).

In tale evenienza la retribuzione imponibile comprende integralmente quanto corrisposto ai cd. "trasfertisti", in quanto correlato alla causa tipica e normale del rapporto. Per costoro non deve parlarsi propriamente di indennità di trasferta (cui, invece, si riferisce il co. 5° del cit. art. 51 TUIR), bensì di retribuzione per le attività lavorative che comportino un continuo movimento del dipendente per raggiungere - con mezzi di solito messi a disposizione dal datore di lavoro - località diverse, determinabili sulla base delle opere da eseguire.

Né alla tesi contraria giovano le circolari n. 326/E del 23.12.97 e n. 101/E, 19.5.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze invocate in ricorso, vuoi perché non costituiscono fonti del diritto, vuoi perché - in realtà - non hanno neppure la portata interpretativa che il ricorso medesimo suppone.

Si obietta, ancora, che l'applicabilità del co. 6° dell'art. 51 TUIR implica che si tratti di emolumenti spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, obbligo contrattuale non allegato né provato dall'INPS: ma l'essere a ciò tenuti "per contratto" deriva non necessariamente da un'apposita clausola del contratto individuale o collettivo, bensì



già soltanto dal dovuto rispetto del potere direttivo del datore di lavoro consacrato nell'art. 2104 cpv. c.c., che integra *ope legis* il contenuto di qualunque contratto di lavoro subordinato.

In breve, se - come accertato dai giudici d'appello - i lavoratori *de quibus* vengono stabilmente comandati ad eseguire la prestazione in luoghi sempre variabili e diversi, ciò fanno in adempimento d'un preciso obbligo contrattuale e non in base ad un occasionale o contingente accordo di volta in volta raggiunto con l'impresa o, addirittura, senza una sua disposizione.

Quanto al preteso vizio di motivazione di cui al secondo mezzo, la sua denuncia è inammissibile perché esterna all'area dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c., atteso che il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 ult. co. c.p.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

3- Anche il terzo motivo è infondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti - attestati nei verbali medesimi - come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti o constatati, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (v., per tutte, Cass. S.U. n. 17355/2009 e n. 12545/1992).



In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale ispettivo alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).

Né quella del verbalizzante può valere come deposizione *de relato*, che - peraltro - di per sé sola non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilievo solo attraverso il riscontro di altre circostanze (cfr., *ex aliis*, Cass. 20.1.06 n. 1109; Cass. 4.6.99 n. 5526).

Operate questa doverose premesse, nel caso di specie deve però rilevarsi che - contrariamente a quanto si suppone in ricorso - l'impugnata sentenza non ha affatto invertito l'onere della prova a carico di parte ricorrente né ha attribuito valore fidefaciente sino a querela di falso alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori dell'INPS, ma si è limitata a dare atto che esse collimano con quanto direttamente constatato dagli ispettori medesimi e cioè che la

prima, e la S.r.l. poi, hanno sempre esercitato attività impiantistica e cioè di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione e riscaldamento, con una sede, ubicata in Settimo Torinese, ove si trovano soltanto uffici amministrativi, mentre il personale addetto alle operazioni propriamente produttive è occupato costantemente e unicamente in attività esterne e in luoghi sempre variabili e diversi.

In altre parole, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità) i giudici di merito hanno accertato che vi è prova in atti che si tratta di veri e propri trasfertisti.

4- In conclusione il ricorso è da rigettarsi.



Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, in data 18.11.15.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

17 FEB 2016

Deposito in Cancelleria